

R.G. C.F.A.: 01/2018

**FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

La Corte Federale d'Appello, nelle persone

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Prof. Avv. Luca Fiormonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmolo

Componente

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Sull'istanza di ricusazione, presentata dai Sigg.ri Romolo Rizzoli ed Andrea Rizzoli nei confronti dell'Avv. Antonio Di Nisco, dalla carica di Presidente del Tribunale Federale della F.I.B. in relazione al procedimento in corso n. 7/17

Premesso che

- 1) i sigg.ri Romolo ed Andrea Rizzoli hanno avanzato istanza di ricusazione ed esposto al Tribunale Federale nei confronti del Presidente dell'Organo medesimo Avv. Antonio De Nisco in relazione al procedimento n. 7/17, con posta certificata del 30.01.2018 inviata alla pec giustizia della F.I.B.;
- 2) il Tribunale Federale, in conformità al disposto dell'art. 25 comma 2 del Regolamento di Giustizia e Disciplina che stabilisce la competenza della Corte Federale d'Appello a decidere sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribuna-

- le Federale, ha disposto l'invio dell'istanza a questa Corte per le determinazioni del caso;
- 3) detta istanza si basava sul fatto che in altro procedimento (n. 3/17), a carico del sig. Romolo Rizzoli, l'Avv. Antonio De Nisco aveva presentato istanza di astensione per la conoscenza e la frequentazione del Sig. Marco Giunio De Sanctis e per il fatto di aver ricevuto incarichi da parte di un ente di cui il De Sanctis era in precedenza Segretario Generale;
 - 4) che la richiesta era stata accolta dal Presidente della Scrivente Corte per la presenza di circostanze configuranti incompatibilità ai sensi dell'art. 9.6 lettera G – gravi ragioni di convenienza – Regolamento di Giustizia F.I.B.;
 - 5) sebbene il procedimento in corso n. 7/17 davanti al Tribunale Federale origini da denuncia penale presentata dal Presidente Marco Giunio De Sanctis, l'Avv. De Nisco non ha presentato stavolta analoga istanza di astensione.

Motivi della Decisione

L'istanza di ricsuzione presentata dai sigg.ri Romolo ed Andrea Rizzoli è tardiva e infondata e va rigettata.

L'istanza è inammissibile, perché tardiva, in quanto è stata presentata in data 30.01.2018, ossia ben oltre quanto previsto dall'art. 9 ultimo comma del Regolamento di Giustizia e Disciplina, che stabilisce che la richiesta di ricsuzione deve essere “proposta nel termine perentorio di cinque giorni da quando l'interessato ne sia venuto a conoscenza”. Invero già in data 01.12.2017 il Presidente del Tribunale Federale Avv. Antonio De Nisco aveva disposto la fissazione dell'udienza di discussione per il giorno 12.01.2018 e la segreteria della F.I.B. aveva dato pronta comunicazione dell'avviso del Presidente ai

Sigg.ri Romolo ed Andrea Rizzoli, oltreché al Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi. Successivamente, in data 12.01.2018, si è svolta la prima udienza dinanzi al Tribunale Federale presieduto dall'Avv. De Nisco, ed i sigg.ri Rizzoli erano presenti con il ministero del loro legale fiduciario.

Nel merito, poi, l'istanza di ricusazione è infondata in quanto non riguarda alcuno dei motivi previsti dall'art. 9, comma 7, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ma si basa su una asserita necessità di parallelismo tra l'astensione dell'Avv. De Nisco nel procedimento n. 3/17 per "gravi ragioni di convenienza", dati i rapporti in essere che lo legavano al sig. Marco Giunio De Sanctis, e l'opportunità di astenersi dal giudicare anche nel presente procedimento; senza contare che la sussistenza di gravi ragioni di convenienza (anche a voler ammettere che l'asserito parallelismo sia inteso a sollevare tale motivo di impedimento) è rimessa alla valutazione del Giudice che intende astenersi e non alla parte che intende ricusarlo, come si evince dalla mancata inclusione di tale motivo di astensione *ex* art. 9, co. 6, tra quelli che possono dar luogo a ricusazione *ex* art. 9, co.7, Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Ad ogni modo si precisa che, a differenza del procedimento 3/17, nel caso in esame il sig. De Sanctis non è parte in causa. Da ultimo, si rileva che del pari non può dirsi sussistente alcun valido motivo di ricusazione con riferimento all'asserita violazione di doveri di indipendenza da parte dell'Avv. Antonio De Nisco all'atto dell'accettazione della nomina, per il fatto che lo stesso avrebbe ricoperto incarichi presso un ente di cui il sig. De Sanctis era Segretario Generale. Infatti, fermo l'assorbente rilievo che il sig. De Sanctis non è parte del presente procedi-

mento, la dichiarazione di indipendenza che deve essere prestata dagli organi di giustizia all'atto del conferimento dell'incarico riguarda l'insussistenza di incarichi in essere, non anche l'assenza di precedenti incarichi, come invece sembrerebbero voler sostenere i ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'istanza di ricusazione ed esposto avanzata dai sigg.ri Romolo ed Andrea Rizzoli nei confronti del Presidente del Tribunale Federale Avv. Antonio De Nisco nel procedimento n. 7/17.

Si trasmette il provvedimento alla segreteria per gli adempimenti del caso.

Roma, 05.02.2018

La Corte Federale d'Appello

Prof. Avv. Alberto Gambino

Presidente

Prof. Avv. Luca Fiorimonte

Vice Presidente

Avv. Giuseppe Emmole

Componente Estensore